



# COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici e questo giorno ventinove del mese di aprile alle ore 21,00, in seconda convocazione, nella sala consiliare di Via Due Giugno, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

N. **20**

del

**29.04.2015**

OGGETTO: URBANISTICA - L.R. 65/2014 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale avente valore di piano attuativo - Area posta in Loc. Gli Specchi - Zona di R.U. <B1.cs> - Proprietà Az. Agr. Poggio ai Monti - Adozione ed approvazione schema atto d'obbligo.

Sono presenti, dei n. 16 consiglieri assegnati al Comune, n. 15 come segue:

*Latini Denise*  
*Furiosi Yuri*  
*Neri Iury*  
*Arzilli Eliano*  
*Santini Moreno*  
*Lombardo Giuseppe*  
*Dogali Sara*  
*Renzi Romina*

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

*Biotti Margherita*  
*Ghelli Tiziano*  
*Cibecchini Fabio*  
*Chimenti Filomena*  
*Spera Franco*  
*Ciampolini Filippo*  
*Masini Lucia*  
*Palazzo Eliseo*

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	

Ed il Sindaco *Cucini Giacomo*

PRESIEDE il Sig. Lombardo Giuseppe

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Neri - Cibecchini - Palazzo

ASSESSORI PRESENTI: Francesco Dei - Jacopo Arrigoni - Francesca Pinochi - Clara Conforti

OMISSIS

Sono rientrati i consiglieri Latini e Cibecchini.

Sono presenti, conseguentemente, n.16 componenti il Consiglio Comunale ed assente il consigliere Masini.

(N. 20)

OGGETTO: URBANISTICA - L.R. 65/2014 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale avente valore di piano attuativo - Area posta in Loc. Gli Specchi - Zona di R.U. <E1.cs> - Proprietà Az. Agr. Poggio ai Monti - Adozione ed approvazione schema atto d'obbligo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: "URBANISTICA - L.R. 65/2014 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale avente valore di piano attuativo - Area posta in Loc. Gli Specchi - Zona di R.U. <E1.cs> - Proprietà Az. Agr. Poggio ai Monti - Adozione ed approvazione schema atto d'obbligo.";

VISTO l' allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 16
VOTANTI	n. 16
VOTI FAVOREVOLI	n. 16
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

Premesso che:

- in data 05/03/2014 prot. n. 4057 (prat. n. 067/2014) l'Azienda Agricola Poggio ai Monti di Bartalozzi Danilo, con sede in Certaldo (FI) - Loc. Poggio ai Monti (P.I. 04809540489), nella persona del suo titolare Sig. \_\_\_\_\_ a

ha presentato istanza per l'approvazione di un programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui all'art. 74 della L.R. 65/2014 (ex art. 42 della L.R. 1/05) per la realizzazione di un annesso agricolo interrato polifunzionale per una volumetria complessiva massima di mc. 2017,51 e la realizzazione di due unità abitative rurali di mq. 130 e mq. 150 di superficie utile massima;

- la superficie aziendale è di ha 24.34.11 ed è rappresentata al Catasto Terreni:

al foglio di mappa. 35 part.ile 2 - 70 - 71 - 73 - 74 - 86 - 200 - 322 per una superficie ha 9.06.75 (provenienza atti di acquisto del 29/09/1998 e del 04/12/2003);

al foglio di mappa. 35 part.ile 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 210 - 216 - 407 - 409 - 410 - 412 per una superficie ha 10.17.70 (provenienza atto di acquisto del 23/12/2008);

al foglio di mappa. 15 part.ile 18 - 168 e al foglio di mappa 24 part.ile 39 - 40 - 153 - 172 per una superficie ha 5.09.66 (con contratto di comodato);

- in conformità con quanto disposto dall'art. 76 della L.r. 65/2014, ai fini del calcolo della capacità edificatoria viene tenuto conto solo dei terreni acquistati nel 1998 e nel 2003 per una superficie di ha 9.06.75;

Dato atto che l'edificio oggetto di nuova costruzione risulta posizionato in parte in area a pericolosità da frana media (PF2), dal Piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico, approvato con DPCM 06/05/2005 ed aggiornato con Decreto del Segretario Generale n. 62 del 03/09/2012;

Vista a tale proposito la nota dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno con la quale viene espresso il parere ex art. 11 delle NTA del PAI dettando precise prescrizioni da ottemperare prima dell'inizio dei lavori (ns. prot. n. 18206 del 20/10/2014) (**ALLEGATO A**);

Preso atto che:

- l'area in oggetto è classificata come area a pericolosità da fenomeni geomorfologici media (PF2) ed è esclusa dalle aree a pericolosità idraulica dal Piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico, approvato con DPCM 06/05/2005 ed aggiornato con Decreto del Segretario Generale n. 62 del 03/09/2012, e che gli interventi risultano compatibili con il suddetto Piano per gli stralci ad oggi approvati;

- l'area in oggetto è soggetta a vincolo idrogeologico e, pertanto, il rilascio dei titoli abilitativi per l'edificazione è subordinato all'ottenimento del previsto parere da parte dell'Unione dei Comuni - Circondario Empolese-Valdelsa;

Visti i nulla osta degli Enti gestori dei servizi in merito all'adeguatezza della rete esistente:

- ENEL DISTRIBUZIONE del 09/10/2014;
- ACQUE S.P.A. Servizi Idrici del 18/09/2014;

Preso atto che la zona non è servita né dalla fognatura comunale né dalla rete del gas metano, e vista la nota del tecnico presentata il data 14/04/2015 nella quale si precisa che:

- Per le necessità delle cucine verrà installato un serbatoio di gas Gpl mentre per il riscaldamento sarà installato un impianto a biomasse integrato da un impianto solare termico;
- Per lo smaltimento dei liquami è previsto un impianto di fitodepurazione;
- Per il servizio di raccolta rifiuti porta a porta il punto di ritiro è già previsto in prossimità del cimitero comunale degli "Specchi".

Visto il parere espresso dall'Unione dei Comuni - Circondario Empolese-Valdelsa - Uff. Agricoltura, Caccia-Pesca e Ambiente, in data 06/08/2014 (ns. prot. n. 14032 del 07/08/2014) sul P.A.P.M.A.A. presentato dall'Az. Agr. Poggio ai Monti di Bartalozzi Danilo (**ALLEGATO B**), come di seguito riportato:

*"Parere favorevole all'approvazione del programma aziendale come così specificato:*

*Favorevole alla costruzione delle due unità abitative, che devono rispettare le superfici minime dei 110 mq, oltre i locali accessori;*

*Favorevole alla costruzione dei locali ad uso cantina e magazzino, situati al piano interrato, della superficie di mc. 2017,51;*

*Il parere per quanto riguarda le due unità abitative, sono congrui con lo stato attuale. Per quanto riguarda i locali sottostanti, di mc. 2017,51, sono congrui solo se riferiti alla situazione finale. Quindi devono essere reimpiantati i due ettari di vigna come da progetto e come verificato tramite Artea.*

Visto il successivo parere a precisazione espresso dall'Unione dei Comuni - Circondario Empolese-Valdelsa - Uff. Agricoltura, Caccia-Pesca e Ambiente, in data 23/09/2014 (ns. prot. n. 16528 del 25/09/2014) sul P.A.P.M.A.A. presentato dall'Az. Agr. Poggio ai Monti di Bartalozzi Danilo (**ALLEGATO C**), come di seguito riportato:

*Relativamente al chiarimento richiesto dall'Ufficio Urbanistica di codesto Comune - come da nota del 2/9 u.s. - prot. n. 15282 - si precisa che il primo punto del parere di*



*cui all'oggetto, trasmesso con ns del 06/08/2014, fermo restando tutto quanto ivi indicato deve intendersi:*

*Favorevole alla costruzione delle due unità abitative per una superficie utile di vani abitabili di massimo mq. 110 cadauna, salvo attenersi alla specifica disciplina comunale che abbia definita la superficie massima ammissibile al riguardo (Art.3, commi 4 e 5 del regolamento attuativo di cui al DPGR 9 febbraio 2007, n. 5/R).*

Preso atto che la Commissione del Paesaggio ha esaminato il piano nella seduta del 16/02/2015 esprimendo parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 delle NTA del RU;

Preso atto altresì che la Commissione Urbanistica ha esaminato il piano nella seduta del 04/03/2015 esprimendo parere favorevole con prescrizioni;

Vista la documentazione integrativa prodotta in data 11/08/2014 prot. n. 14210, in data 16/12/2014 prot. n. 22225, in data 03/02/2015 prot. n. 1807, e in data 14/04/2015 prot. n. 6057;

Visto quanto dettato in tema di Standard Urbanistici dal D.M. 1444/68;

Preso atto che trattasi di intervento con destinazione rurale in zona agricola;

Preso atto, altresì, che non risultano necessari interventi di tutela e miglioramento ambientale che possano interessare significativi ambiti sia privati che pubblici anche di carattere infrastrutturale o rivolto alla fornitura dei servizi;

Preso atto che la superficie corrispondente alle aree dovute come standard urbanistico che ammontano a mq. 96,00;

Tuttavia, data la modestia dimensionale delle aree dovute come standard urbanistico e valutato che i nuovi ambiti che verrebbero ceduti risulterebbero di fatto scollegati dalle aree a destinazione pubblica già di proprietà dell'A.C., si propone l'accoglimento della proposta di monetizzazione dello standard stesso;

Visto l'art. 104 della L.R. 65/2014 avente per oggetto "Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento" che prevede l'emanazione di un nuovo regolamento che disciplini, tra l'altro, il deposito delle indagini geologico tecniche;

Visto altresì l'art. 245 della medesima L.R. 65/2014 in base la quale, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della nuova legge, restano in vigore quelli emanati in attuazione della precedente L.R. 1/05;

Visto l'art. 104 della L.R. 65/14 in materia di indagini geologiche ed il Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53/R del 25/10/2011 e constatato che è stata prodotta adeguata relazione geologica di fattibilità a firma del Geol. Simone Fiaschi;

Preso atto dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile, ai sensi del Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 1/05, delle indagini geologico-tecniche corredate dalle prescritte certificazioni, consegnate a mano in data 15/04/2015 con nota di accompagnamento prot. n. 6083 del 14/04/2015, per le quali il Genio Civile ha comunicato il numero di deposito (n. assegnato 3213 del 16/04/2015);

Dato atto della certificazione di adeguatezza delle indagini geologico-tecniche a firma del Geol. Simone Fiaschi e delle certificazioni di adeguatezza degli atti di pianificazioni agli esiti di dette indagini a firma dell'Arch. Migliori Giovanni e del Geom. Simoncini Andrea;

Preso atto che, in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, il piano non è soggetto a VAS né a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 10/2010;

Preso atto che il P.A.P.M.A.A. presentato ha valore di Piano Attuativo ai sensi dell'art. 77, punto 13, del Regolamento Urbanistico, per cui si rende applicabile quanto previsto dagli artt. 107 e seguenti della L.R. 64/2014;

Ritenuto necessario condizionare la realizzazione del Programma Aziendale in oggetto alla stipula di un atto d'obbligo, come prescritto dall'art. 74, comma 5, della L.R. 65/14, che garantisca la realizzazione del programma aziendale;

Esaminati gli elaborati tecnici presentati, predisposti dal richiedente e modificati ed integrati a seguito del parere della Commissione Urbanistica e delle richieste del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico;

Visti:

- la L.R. 10/11/2014, n. 65 e succ. mod. ed integr.;
- il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico adottato con deliberazione n. 58/CR del 2 luglio 2014;
- la variante di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze approvata con deliberazione n. 1/CP del 10/01/2013;
- il vigente Regolamento Urbanistico;

Preso atto che, il complesso rurale previsto in progetto e le sistemazioni agricole-ambientali ad esso collegate, non ricadono in ambiti vincolati ai sensi dell'art. 136 e art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Preso atto altresì, che comunque l'intervento risulta coerente alle direttive e agli obiettivi di qualità del PIT/PPR adottato con D.C.R. 2 luglio 2014 n. 58, essenzialmente sulle seguenti finalità:

- Collocazione del nuovo edificio è in area dotata di opere di urbanizzazioni primaria, prossima alle viabilità principali, a nuclei sparsi esistenti e posizionato in modo tale da non determinare interferenza visiva con gli elementi del sistema insediativo storico né tantomeno con porzioni di territorio caratterizzate da elevata intervisibilità (linee di crinale, sommità dei poggi).
- Realizzazione delle sistemazioni agricole-ambientali tenendo conto della tutela dei calanchi ponendo ogni opera edilizia e di scavo ad opportuna distanza; mantenimento della matrice colturale che caratterizza l'area; impianto dei nuovi vitigni evitando sbancamenti e rimodellazione dei versanti, eccessive lunghezze verso le linee di massima pendenza, adattando i confini degli appezzamenti alle curve di livello; realizzazione di scarpate di rinterro della porzione a valle del nuovo fabbricato rurale coperte da cespugliatura con piante di macchia mediterranea; conservazione e formazione di fosse di scolo in corrispondenza della viabilità podereale e degli appezzamenti colturali, per garantire la regimazione delle acque dalla sommità del poggio fino alla confluenza con il sottostante Rio degli Apoli;

Dato atto:

- della conformità del presente piano attuativo al Piano Strutturale adottato con deliberazione n. 3/CC del 16/02/2004 ed approvato con deliberazioni n. 57/CC del 29/06/2005;
- della conformità del presente piano attuativo al Regolamento Urbanistico adottato con deliberazione n. 49/CC del 22/04/2009 ed approvato con deliberazioni n. 66/CC del 29/07/2010 e n. 105/CC del 20/12/2010;
- che il piano attuativo in oggetto risulta conforme alle norme legislative e regolamentari vigenti ed è coerente con gli atti di pianificazione territoriale sovracomunali;
- del rispetto delle disposizioni di cui all'art 74 ed agli artt. 107 e seguenti della L.R. 1/05;

DELIBERA

- 1) di adottare, ai sensi degli artt. 107 e seguenti della L.R. 65/04, il Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale avente valore di piano attuativo presentato dall'Azienda Agricola Poggio ai Monti di Bartalozzi Danilo ed indicato in n. 20 elaborati come di seguito dettagliato:

- 1) Istanza Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo-Ambientale;
  - 2) Tav. 1 - Certificato di iscrizione I.A.P. L.R. 45/2007; Certificato iscrizione INPS, Contratto di comodato con Bartalozzi Dario; contratto di comodato con Coco Edward; Visure catastali; Variazioni catastali mod. 26; Contratto di compravendita del 29/09/1998; Contratto di compravendita del 04/12/2003; Contratto di compravendita del 23/12/2008; Aerofotogrammetria della zona, Planimetrie catastali – fascicolo unico;
  - 3) Tav. 2 – Progetto nuovo fabbricato - Piante, superfici e volumi;
  - 4) Tav. 3 - Progetto nuovo fabbricato – Prospetti e sezione;
  - 5) Tav. 4 – Piano quotato e sezioni longitudinali;
  - 6) Tav. 5 – Verifica di conformità ai disposti del PIT e art. 73 del RUC;
  - 7) Tav. 5/1 - Infrastrutture;
  - 8) Tav. 5/2 – Miglioramenti fondiari;
  - 9) Tav. 5/3 – Verifica di conformità degli interventi al PIT;
  - 10) Tav. 5/4 – PIT aree boscate - Estratto P.S. e R.U.
  - 11) Tav. 6 – Progetto nuovo fabbricato – Documentazione fotografica;
  - 12) Tav. 7 – Documentazione fotografica delle sistemazioni ambientali;
  - 13) Tav. 8 – Progetto nuovo fabbricato – Fotoinserimento – Stato di progetto;
  - 14) All. A – Estratto di Regolamento Urbanistico e C.T.R.;
  - 15) All. B – Norme tecniche di attuazione;
  - 16) All. C – Relazione tecnica illustrativa;
  - 17) All. D – Schema atto unilaterale d'obbligo;
  - 18) All. E – Parere Enti erogatori dei servizi;
  - 19) Verifica conformità art. 109 della L.R. 65/14;
  - 20) Indagini geologiche di supporto
- 2) di approvare lo schema d'atto d'obbligo di seguito riportato;
  - 3) di stabilire la validità del presente Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di piano attuativo in anni 10 dalla data di efficacia del piano attuativo medesimo;
  - 4) di porre a carico dell'Azienda Agricola Poggio ai Monti di Bartalozzi Danilo tutte le spese catastali, notarili e consequenziali dell'atto unilaterale d'obbligo e degli ulteriori atti che dovranno essere stipulati in esecuzione di quanto convenuto;

**ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 74, comma 2,  
DELLA LEGGE REGIONALE N. 65 DEL 10/11/2014 e succ. mod. ed integr.**

L'anno \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ giorno  
\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ con il  
presente atto unilaterale d'obbligo, reso e sottoscritto davanti a  
\_\_\_\_\_, il sottoscritto Sig. Bartalozzi Danilo;

VISTA la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 e succ. mod. ed integr.;

VISTO l'art. 84 della L.R. 65/2014 che prevede l'emanazione di un nuovo regolamento che contenga le disposizioni per la qualità del territorio rurale;

VISTO altresì l'art. 245 della medesima L.R. 65/2014 in base la quale, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della nuova legge, restano in vigore i regolamenti emanati in attuazione della precedente L.R. 1/05;

VISTO pertanto il Regolamento di Attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della L.R. 1/05 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5/R del 09/02/2007;

**PREMESSO CHE**

- il Sig. Bartalozzi Danilo è titolare di un'Azienda Agricola denominata "Poggio ai Monti" costituita dai seguenti beni siti nel Comune di Certaldo – Loc. Gli Specchi - dell'estensione di ha. 24.34.11 censita al Catasto Terreni;

- al foglio di mappa. 35 part. l. 2 - 70 - 71 - 73 - 74 - 86 - 200 - 322 per una superficie ha 9.06.75 (provenienza atti di acquisto del 29/09/1998 e del 04/12/2003);
- al foglio di mappa. 35 part. l. 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 210 - 216 - 407 - 409 - 410 - 412 per una superficie ha 10.17.70 (provenienza atto di acquisto del 23/12/2008);
- al foglio di mappa. 15 part. l. 18 - 168 e al foglio di mappa 24 part. l. 39 - 40 - 153 - 172 per una superficie ha 5.09.66 (con contratto di comodato);
- ai fini del calcolo della capacità della capacità edificatoria viene tenuto conto solo dei terreni acquistati nel 1998 e nel 2003 per una superficie di ha 9.06.75;
- il sig. Bartalozzi Danilo ha presentato un Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (di seguito denominato "Programma aziendale") ai sensi dell'art. 74 della L.R. 10/11/2014, n. 65 e s.m.i. avente valore di piano attuativo, in data 05/03/2014, prot. n. 4057, per la realizzazione di un annesso agricolo interrato polifunzionale ad uso cantina e magazzino per una volumetria complessiva massima di mc. 2017,51, e la realizzazione di due unità abitative rurali di mq. 130 e mq. 150 di superficie utile massima;
- il suddetto Programma aziendale ha riportato il parere favorevole dell'Unione dei Comuni - Circondario Empolese-Valdelsa trasmesso con lettera prot. n. 33962 del 06/08/2014 pervenuta al Comune di Certaldo in data 07/08/2014, prot. n. 14032, così espresso:

*"Parere favorevole all'approvazione del programma aziendale come così specificato:*

*Favorevole alla costruzione delle due unità abitative, che devono rispettare le superfici minime dei 110 mq, oltre i locali accessori;*

*Favorevole alla costruzione dei locali ad uso cantina e magazzino, situati al piano interrato, della superficie di mc. 2017,51;*

*Il parere per quanto riguarda le due unità abitative, sono congrui con lo stato attuale. Per quanto riguarda i locali sottostanti, di mc. 2017,51, sono congrui solo se riferiti alla situazione finale. Quindi devono essere reimpiantati i due ettari di vigna come da progetto e come verificato tramite Artea.*

- l'Unione dei Comuni - Circondario Empolese-Valdelsa - Uff. Agricoltura, Caccia-Pesca e Ambiente, con nota del 23/09/2014 prot. n. 39162 (ns. prot. n. 16528 del 25/09/2014) ha espresso il seguente parere con precisazioni, come di seguito riportato:

*Relativamente al chiarimento richiesto dall'Ufficio Urbanistica di codesto Comune - come da nota del 2/9 u.s. - prot. n. 15282 - si precisa che il primo punto del parere di cui all'oggetto, trasmesso con ns del 06/08/2014, fermo restando tutto quanto ivi indicato deve intendersi:*

*Favorevole alla costruzione delle due unità abitative per una superficie utile di vani abitabili di massimo mq. 110 cadauna, salvo attenersi alla specifica disciplina comunale che abbia definita la superficie massima ammissibile al riguardo (Art. 3, commi 4 e 5 del regolamento attuativo di cui al DPGR 9 febbraio 2007, n. 5/R).*

- con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata adottato il Programma Aziendale avente valore di piano attuativo oggetto del presente atto d'obbligo, nonché lo schema dell'atto d'obbligo medesimo e con successiva deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ detto Programma Aziendale è stato approvato in via definitiva;
- le citate deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge e pienamente efficaci a seguito della pubblicazione sui B.U. della Regione Toscana rispettivamente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- a garanzia della realizzazione del Programma aziendale il Sig. Bartalozzi Danilo deve assumere gli impegni di seguito riportati;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

il sottoscritto Sig. Bartalozzi Danilo, in qualità di proprietario delle part. lle 2, 70, 71, 73, 74, 86, 200 e 322 del foglio di mappa 35 ( pari a ha 9.06.75), ai fini del rilascio del Permesso di Costruire presentato in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ (prat. n. \_\_\_\_\_) relativo agli interventi previsti nel Programma aziendale di cui alla premessa, si impegna per sé e per i suoi successori od aventi causa come segue:

#### ART. 1

Il Sig. Bartalozzi Danilo si impegna per sé e per i suoi aventi causa a realizzare integralmente gli interventi previsti nel Programma aziendale osservandone le modalità, i tempi e le condizioni mantenendo in produzione le superfici fondiari inserite nel medesimo per il periodo di validità del Programma aziendale stesso.

Più precisamente dovranno essere realizzati gli interventi di seguito specificati:

A) - intervento edilizio

A1 - realizzazione di abitazione rurale per una superficie utile massima di mq. 130,00

A2 - realizzazione di abitazione rurale per una superficie utile massima di mq. 150,00

A3 - realizzazione di annessi agricolo interrato polifunzionale destinato a cantina e magazzino per una volumetria di mc. 2017,51

B) - interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola:

B1 - impianto di nuovo vigneto per ha. 2.00.00

Sono comunque fatte salve le modifiche al Programma aziendale apportate ai sensi dell'art. 74, comma 8 o 11 della L.R. 65/14 e succ. mod. ed integr. regolarmente approvate.

#### ART. 2

Il sig. Bartalozzi Danilo si impegna a:

1) **non modificare la destinazione d'uso agricolo del nuovo annesso agricolo.**

Tale costruzione è individuata e contraddistinta al Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Certaldo nel foglio di mappa 35 particella 70

2) **non modificare la destinazione d'uso agricolo del nuovo edificio rurale ad uso abitativo per almeno 20 anni dalla data di presentazione della dichiarazione di fine lavori.**

Tale costruzione è individuata e contraddistinta al Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Certaldo nel foglio di mappa 35 particella 70

Il titolare del titolo abilitativo si impegna, pertanto, ad utilizzare dette costruzioni esclusivamente allo scopo indicato nel Programma aziendale astenendosi da utilizzazioni incompatibili, anche parziali o temporanee, con le suddette previsioni. Tale obbligo deve intendersi esteso anche agli altri soggetti che abbiano titolo alla utilizzazione delle costruzioni stesse. Dell'inosservanza di tale obbligo è responsabile il titolare del titolo abilitativo.

#### ART. 3

Il sig. Bartalozzi Danilo si impegna a destinare la nuova costruzione rurale ad uso abitativo esclusivamente come residenza di personale impiegato nella conduzione del fondo così come previsto dall'art. 73, comma 2, della L.R. 65/14 (imprenditore agricolo o familiari coadiuvanti o addetti a tempo indeterminato) per 20 anni dalla data di presentazione della dichiarazione di fine lavori.

#### ART. 4

Il sig. Bartalozzi Danilo si impegna a non frazionare il nuovo annesso agricolo così come previsto dall'art. 73 del Regolamento Urbanistico per 20 anni dalla data di presentazione della dichiarazione di fine lavori.

#### ART. 5

Il sig. Bartalozzi Danilo si impegna a non alienare separatamente dalle costruzioni le superfici fondiari alla cui capacità produttiva le stesse sono riferite ovvero quelle



ricomprese nel Programma aziendale per un'estensione di circa ha 9.06.75 e contraddistinte rispettivamente al Catasto Terreni del Comune di Certaldo come segue:

foglio di mappa 35 particella 2

foglio di mappa 35 particella 70

foglio di mappa 35 particella 71

foglio di mappa 35 particella 73

foglio di mappa 35 particella 74

foglio di mappa 35 particella 86

foglio di mappa 35 particella 200

foglio di mappa 35 particella 322

Il sig. Bartalozzi Danilo si impegna a non utilizzare i terreni vincolati con il presente atto per attività non previste nel presente Programma aziendale.

Il presente impegno dovrà essere mantenuto per il periodo di 20 anni dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori per le nuove costruzioni rurali (art. 2 punti 1 e 2 del presente atto).

Il sig. Bartalozzi Danilo si impegna, altresì, a rendere edotto il Comune di Certaldo, Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, qualora si verifichi una compravendita, nel rispetto di quanto appena detto, comunicando il nominativo del nuovo acquirente entro trenta giorni dall'atto di trasferimento. In caso di mancata comunicazione verrà applicata al titolare del titolo abilitativo una sanzione pari a € 258,23.

#### ART. 6

Nel caso non vengano realizzati, parzialmente o totalmente, gli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola previsti nel programma o nel caso tali interventi vengano realizzati difformemente a quanto previsto sarà applicata una sanzione pari al doppio del valore degli interventi non realizzati o realizzati difformemente, salvo che l'inadempienza derivi da cause di forza maggiore. La valutazione di tali cause e la determinazione della citata somma sarà effettuata dal Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico. Il titolare del titolo abilitativo che non intenda accettare tale valore potrà richiedere, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, che sia determinato da una terna peritale formata da un perito nominato dal Comune, da un perito da lui nominato e da un altro perito nominato di comune accordo o, in difetto, dal competente ordine o collegio professionale a cui appartiene il progettista delle opere. Le spese peritali saranno a carico del titolare del titolo abilitativo.

L'avvenuta esecuzione a regola d'arte di tutti gli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola previsti nel programma dovrà essere attestata con apposita relazione (corredata da documentazione fotografica) redatta da un tecnico abilitato.

Il Comune potrà effettuare sopralluoghi al fine di accertare la conformità di quanto indicato.

In caso di mancata presentazione di tale relazione verrà applicata al titolare del titolo abilitativo una sanzione pari a € 258,23.

#### ART. 7

Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 (destinazione d'uso) il sig. Bartalozzi Danilo dovrà ripristinare, nel termine di cui al successivo art. 8, la destinazione prevista dal Permesso di Costruire e pagare a titolo di penale una somma pari al doppio del canone di locazione riferito al periodo intercorrente dall'accertato mutamento di utilizzazione fino all'effettivo ripristino. Il suddetto canone di locazione sarà determinato, sulla base di una stima effettuata dal Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, con riferimento ad immobili con analoga destinazione. Il titolare del titolo abilitativo che non intenda accettare tale stima potrà richiedere, entro 30 giorni dalla notifica della stima stessa, che il valore sia determinato da una terna peritale formata da un perito nominato dal Comune, da un perito da lui nominato e da un altro perito nominato di comune accordo o, in difetto, dal competente ordine o collegio professionale a cui appartiene il progettista delle opere. Le spese peritali saranno a carico del titolare del titolo abilitativo.

#### ART. 8

Qualora il ripristino della destinazione d'uso assentita non avvenga entro il termine fissato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, oppure risulti impossibile sia per essere l'immobile occupato da terzi, sia per essere divenuta irrealizzabile l'utilizzazione agricola del fondo, sia per altre cause, il titolare del titolo abilitativo si impegna a pagare a titolo di penale, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 7, una somma pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile. Il suddetto aumento di valore, valutato come differenza tra il valore venale della costruzione prima e dopo il mutamento di destinazione, sarà determinato con i criteri di cui al precedente art. 7. In ogni caso il valore venale degli immobili con destinazione residenziale non potrà essere inferiore al costo di costruzione calcolato a norma dell'art. 185 della L.R. 65/14. In alternativa al pagamento della penale il titolare del titolo abilitativo potrà decidere, entro un termine di tempo assegnato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, di demolire la costruzione di che trattasi.

Nel caso che l'inadempimento determini l'impossibilità di destinare l'immobile ad usi connessi con le esigenze dell'agricoltura, il Comune potrà pretendere la demolizione dell'immobile.

Per gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, vale quanto stabilito dall'art. 81, comma 1, della L.R. 65/2014.

#### ART. 9

In caso di inadempienza nella realizzazione degli interventi edilizi previsti nel programma il Sig. è tenuto a versare una somma pari al 10% (dieci per cento) del valore degli interventi non realizzati, salvo che l'inadempienza derivi da cause di forza maggiore. La valutazione di tali cause e la determinazione della citata somma sarà effettuata dal Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico del Comune. Il titolare del titolo abilitativo non intenda accettare tale valore potrà richiedere, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, che sia determinato da una terna peritale formata da un perito nominato dal Comune, da un perito da lui nominato e da un altro perito nominato di comune accordo o, in difetto, dal competente ordine o collegio professionale a cui appartiene il progettista delle opere. Le spese peritali saranno a carico del titolare del titolo abilitativo.

Resta ovviamente salvo il diritto del titolare del titolo abilitativo di non dare inizio alle opere edilizie in questione senza incorrere in sanzioni o penalità di sorta.

#### ART. 10

L'inosservanza degli impegni di cui all'art. 5 (indivisibilità del fondo) porta all'annullamento dell'atto su azione dell'Amministrazione Comunale a favore della quale viene trascritto il presente atto unilaterale d'obbligo.

#### ART. 11

Ai sensi di quanto previsto nella deliberazione di adozione del Programma Aziendale la superficie corrispondente alle aree dovute come standard urbanistici da monetizzare ammonta a mq. 96,00; per tale area il richiedente ha versato al Comune di Certaldo un importo corrispondente al suo valore, stimato da parte del Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico in € \_\_\_\_\_ con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, come da quietanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

#### ART. 12

Il sig. Bartalozzi Danilo dichiara espressamente che precedentemente al presente atto non sono state contratte obbligazioni od oneri incompatibili con gli impegni testè assunti e in particolare dichiarano che sui terreni oggetto del presente atto non gravano vincoli e prescrizioni derivanti da atti stipulati in vigenza della L.R. 64/95.

#### ART. 13

Il presente atto unilaterale obbliga, oltre al sig. Bartalozzi Danilo, anche i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, compresi coloro che risultino per qualsiasi ragione titolari dei titoli abilitativi.

Il sig. Bartalozzi Danilo si impegna pertanto ad inserire negli eventuali atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali una clausola con cui siano assunti anche dall'acquirente gli obblighi di cui al presente atto.



ART. 14

Il periodo di validità del programma aziendale, avente valore di piano attuativo, è di anni 10 (dieci) dalla data di efficacia di detto piano attuativo e, quindi, scadrà con il \_\_\_\_\_.

Il Programma aziendale può essere modificato, su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze annuali.

Il Programma può essere modificato anche prima di tale scadenza in applicazione di programmi comunitari, statali e regionali.

Le eventuali modifiche andranno approvate con le stesse procedure previste per l'approvazione iniziale.

Ad esse dovranno corrispondere le relative modifiche agli atti unilaterali d'obbligo precedentemente stipulati.

Durante tutto tale periodo di validità dovranno essere rispettati gli impegni assunti.

ART. 15

Per eventuali controversie che potessero derivare dal presente atto unilaterale d'obbligo sarà competente il Tribunale di Firenze.

ART. 16

Gli obblighi derivanti dal presente atto unilaterale d'obbligo saranno trascritti presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

ART. 17

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto unilaterale d'obbligo sono a totale carico del sig. Bartalozzi Danilo.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE


Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 16
VOTANTI	n. 16
VOTI FAVOREVOLI	n. 16
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---





# Autorità di Bacino del Fiume Arno

Area Pianificazione e tutela dal rischio idrogeologico

Prot. n. 3845 del 17 OTT. 2014

Rif. ns prot. n. 3657 del 07.10.14

Rif. vs prot. n. 15283 del 02.09.14

Ns prot. n. 3241 del 04.09.14

Comune di Certaldo - Settore Urbanistica

PEC: [comune.certaldo@postacert.toscana.it](mailto:comune.certaldo@postacert.toscana.it)

e p.c.

Idrogeo Service srl - PEC: [idrogeoservice@pec.it](mailto:idrogeoservice@pec.it)

Oggetto: Località Gli Specchi nel comune di Certaldo, realizzazione di fabbricato rurale in area PF3 del PAI. Parere ex art.11 NTA.

Esaminata la documentazione trasmessa in data 02.09.14, considerato quanto rilevato nel corso del sopralluogo effettuato il 13 ottobre 2014, tenuto conto di quanto emerso nel confronto tecnico con i progettisti, si riporta quanto segue.

Dal punto di vista procedurale.

L'intervento in progetto ricade interamente in un'area PF3 del Piano di Bacino, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI), pertanto le opere ad esso afferenti sono sottoposte al parere vincolante di questa Autorità secondo la disciplina di cui agli artt.10 e 11 delle Norme Tecniche di attuazione del PAI (dpcm 06.05.05). Il parere, all'atto pratico, è rilasciato, in una qualsiasi fase del procedimento autorizzativo, in base all'esame della documentazione progettuale sviluppata secondo la normativa vigente (NTC 2008 - DM 14.01.08), esame atto ad accertare una delle seguenti condizioni:

- il superamento delle condizioni di instabilità allo stato di progetto;
- l'assenza delle condizioni di instabilità sia allo stato attuale che a quello di progetto;
- il raggiungimento di un soddisfacente livello di mitigazione del rischio rispetto allo stato attuale.

Per le vie brevi è stato accertato che il procedimento relativo all'intervento in oggetto deve ancora essere perfezionato presso gli uffici regionali competenti e che pertanto sono previsti ulteriori affinamenti volti alla definizione di un livello esecutivo del progetto.

Dal punto di vista tecnico.



File: Risp3241\_14\_Gli\_Specchi\_Certaldo\_Parere.odt

Pag. 1 di 3

Come evidenziato nella nostra precedente nota del 07.10.14 l'intervento in oggetto potenzialmente presenta relazioni funzionali con la vicina area PF4, area a pericolosità delimitata in corrispondenza di una scarpata verticale sviluppatasi su depositi sabbiosi coerenti.

Le caratteristiche geomorfologiche, geotecniche e morfometriche desumibili dalle indagini svolte e dalle evidenze di sopralluogo indicano che l'attuale area PF3 nella sua porzione sommitale è con buona probabilità una forma riconducibile all'ordinaria all'azione erosiva delle acque nel tempo (ampia vallecchia a fondo concavo) con sostanziale assenza di processi gravitativi anche superficiali (soliflussi o creep), pertanto l'attuale indicazione del PAI (PF3 per frana quiescente) appare meritevole di revisione. A definitiva conferma di tali valutazioni è necessario comunque produrre le verifiche globali di versante previste dalla normativa vigente (NTC 2008) per le fondazioni (paragrafo 6.4.2.1 delle norme).

La vicina scarpata interessata dall'area PF4 risulta posta a più di 20 metri dal limite delle lavorazioni previste per i fabbricati, i processi retrogressivi a carico della stessa scarpata risultano mediamente dell'ordine di pochi centimetri all'anno in ragione della natura pseudo-cementata dei depositi sabbioso-limosi, eventi piovosi particolarmente intensi possono determinare crolli e colamenti localizzati che però non variano la velocità media dei processi.

La documentazione prodotta non fornisce indicazioni sulla regimazione delle acque di scarico, tuttavia i progettisti hanno evidenziato per le vie brevi la possibilità di regimare le acque tramite apposite tubature sino al sistema di regimazione della viabilità interpodereale posta a nord-ovest dell'area d'intervento, regimazione che risulta continua ed organizzata sino alla confluenza del sottostante Rio degli Apoli.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza di questa Autorità, ovvero in base a quanto previsto agli articoli 10, 11, 20 e 22 delle norme di attuazione, in considerazione che le evidenze documentali prodotte e quanto rilevato nel corso del sopralluogo indicano la sostanziale assenza di condizioni di instabilità e tenuto conto che gli interventi in ipotesi possono essere realizzati compatibilmente con le condizioni di pericolosità anche delle aree contermini, in linea generale si esprime parere positivo all'intervento in oggetto, con le prescrizioni di seguito specificate da ottemperare prima dell'inizio dei lavori, integrando il progetto dove necessario:

- dovrà essere integrata e quindi trasmessa a questo ufficio la verifica di stabilità globale di versante, con l'insieme opera-terreno, richiesta al paragrafo 6.4.2.1 delle NTC 2008 secondo due sezioni tracciate in direzione NO e SO sino a comprendere le scarpate;
- in ogni caso gli scavi eseguiti per la realizzazione dei fabbricati e delle opere connesse non dovranno avvicinarsi a meno di 20 metri dal limite della scarpata posta in PF4;
- dovrà essere trasmessa copia del nulla osta rilasciato dall'ufficio per il Genio Civile competente se rilasciato;
- dovrà essere trasmessa la comunicazione fine lavori.

ISALS

File: Risp3241\_14\_Gli\_Specchi\_Certaldo\_Parere.odt

Pag. 2 di 3

Via dei Servi, 19 - 50122 Firenze - [adbatno@postacert.toscana.it](mailto:adbatno@postacert.toscana.it) - Fax 055.26743250  
[lsulli@adbatno.it](mailto:lsulli@adbatno.it) - Tel. 055.26743244 - Cell. 328.3056126

Si evidenzia che, una volta acquisita la documentazione e rispettato quanto richiesto, non sono previste ulteriori atti da parte di questo ufficio e il procedimento è da intendersi, per quanto di competenza, concluso.

Si segnala all'amministrazione comunale l'eventualità di attivare il procedimento di rettifica di minima entità ex artt. 27 e 32 delle NTA del PAI per adeguare la pericolosità del PAI allo stato dei luoghi.


La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa esclusivamente via PEC.

Per ogni chiarimento o comunicazione è a vostra disposizione il responsabile del procedimento Dott. Lorenzo Sulli (055.26743244 - l.sulli@adbarno.it).


Cordiali Saluti

Il responsabile dell'Istruttoria

Dott. Geol. Lorenzo Sulli



Il Dirigente Area Pianificazione  
e Tutela del Risparmio Idrogeologico  
Dott. Marcello Brugioni



1-1-2  
K. 1000







UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA

COMUNI DI CAPRAIA E LIMITE - CASTELFIORENTINO - CERRETO GUIDI - CERTALDO  
EMPOLI - FUCECCHIO - GAMBASSI TERME - MONTAIONE - MONTELUPO FIORENTINO  
MONTESPERTOLI - VINCI

PROT. N° 33982  
CAT. CLAS. FASC.  
81 1J 8

Allegato B  
n. 201 CC del 29.4.15

De  
Empoli, 6/8/14

Spett.le SINDACO DEL COMUNE DI CERTALDO  
p.e.c.

OGGETTO: Parere su Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui all'art. 42 della L.R. 1/2005 e art. 9, C. 2, Decreto 09/02/2007 n. 5 del Presidente G.R.T. "Regolamento di attuazione del Tit. IV, capo III (il territorio rurale), della L.R. 1/2005 (Norme per il governo del territorio)".  
Azienda: BARTOLOZZI DANILO (Rif. Pos. N. 725)

Il Dirigente/Il Titolare P.O.

Vista la normativa di cui all'oggetto che, tra l'altro, affida alle Province le competenze a esprimere il proprio parere in ordine agli aspetti agronomici nelle zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola.

Vista la L.R. n. 38/97 che ha istituito il Circondario Empolese Valdelsa.

Vista la delibera n. 116/1998 del Consiglio Provinciale che ha approvato - ai sensi dell'art.3 della citata L.R. 38/97 - il protocollo aggiuntivo tra il C.E.V. e Provincia di Firenze - Regione Toscana.

Vista la delibera n. 18/2000 del Consiglio Provinciale che trasferisce, così come previsto dall'art. 2 del menzionato protocollo aggiuntivo, funzioni, risorse finanziarie e personale al C.E.V.

Vista la delibera n.434/01 della Giunta Provinciale che, a far data dal 01/01/02 procede all'attuazione dell'affidamento di funzioni ed attività relative all'area politiche del territorio ambiente e agricoltura, al CEV.

Considerato che a far data dall'11/11/2012 è entrato in vigore lo Statuto dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, istituito ai sensi della L.R. Toscana 27/12/2011, n. 68.

Visto il Programma Aziendale trasmesso dal Comune di Certaldo in data 03/07/2014 a prot. 28532 inerente la richiesta di parere di cui all'oggetto.

Esaminati complessivamente gli esiti istruttori cui l'ufficio è pervenuto nell'ambito delle verifiche di competenza al riguardo effettuate e rilevato come i previsti interventi programmati non appaiono evidenziate situazioni di incompatibilità con la normativa, dato il tipo di azienda e le sue caratteristiche.

Esprime parere favorevole

all'approvazione del programma aziendale come così specificato:

- Favorevole alla costruzione delle due unità abitative, che devono rispettare le superfici minime dei 110 mq, oltre ai locali accessori.
- Favorevole alla costruzione dei locali ad uso cantina e magazzino, situati al piano interrato, della superficie di mc. 2017,51.
- Il parere per quanto riguarda le due unità abitative, sono congrui con lo stato attuale. Per quanto riguarda i locali sottostanti, di mc 2017.51, sono congrui, solo se riferiti alla situazione finale. Quindi devono essere reimpiantati i due ettari di vigna come da progetto e come verificato tramite Artea.

Per ogni eventuale chiarimento contattare il tecnico incaricato Enrico Sabatini tel. diretto 0571/9803257 centralino 0571/980311, fax 0571/9803333.

Distinti saluti

Il Dirigente della Provincia di Firenze  
Direzione affari generali e rapporti istituzionali

Dot. STEFANO CINI

REDAZIONE: SABATINI

RA AGRICOLTURA CACCIA E PESCA - PROV. DI FIRENZE - RAI P. NICHIALE R. 1-2005 NOR 316 - TERRITORIO (BARTOLOZZI DANILO) DOC

CERTALD  
1962



CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA

COMUNI DI CAPRAIA E LIGNE - CASTELFIORENTINO - CERRETO GIULIO - CERTALDO  
EMPOLI - FUCECCHIO - GAMBASSI FERME - MONTAIONE - MONTELUPO FIORENTINO  
MONTESPERTOLI - ANCI

Empoli, 23/09/2014

PROT. N° 39162  
CAT. CLAS. FASC.  
8/ 1/ 8

Spett.le SINDACO DEL COMUNE DI CERTALDO  
p.e.c.

OGGETTO: Parefe di cui all'art. 42 della L.R. 1/2005. Azienda agraria Poggio ai Monti di Bartalozzi Danilo -  
Pos. N. 725- Precisazioni.

Relativamente al chiarimento richiesto dall'Ufficio Urbanistica di codesto Comune - come da nota del 2/9 u.s. - a  
prot n. 15282 - si precisa che il primo punto del parere di cui all'oggetto, trasmesso con ns. del 6/8/2014, fermo  
restando tutto quanto ivi indicato deve così intendersi:



Favorevole alla costruzione delle due unità abitative per una superficie utile di vani abitabili di massimo mq. 110  
cadauna, salvo artenersi alla specifica disciplina comunale che abbia definita la superficie massima ammissibile al  
riguardo (Art. 3, commi 4 e 5 del Regolamento attuato di cui al DPGR 9 febbraio 2007, n.5/R).

Distinti saluti.

Allegato C alla deliberazione  
n. 20/CC del 23.04.15

Il Titolare P.O.  
Gestione e Tutela Ambientale del Territorio, Agricoltura, Sviluppo  
Rurale, Caccia e Pesca nell'Empolese Valdelsa  
Dott. Alessandro Monti





# COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

\*\*\*\*\*  
PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

avente il seguente OGGETTO:

URBANISTICA - L.R. 65/2014 - Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale avente valore di piano attuativo - Area posta in Loc. Gli Specchi - Zona di R.U. <El.cs> - Proprietà Az. Agr. Poggio ai Monti - Adozione ed approvazione schema atto d'obbligo.

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 17 APR 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




\*\*\*\*\*


Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 11 aprile 2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA





Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Dott. Giuseppe Lombardo)



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Danilo D'Acò)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio il 5 MAG 2015 (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata:

Revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Modificata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Certaldo, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 5 MAG 2015



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE